

G A B L E

I N S U R A N C E

BWB Rechtsanwälte AG
Attorneys at Law Ltd

Am Schrägen Weg 2
LI-9490 Vaduz

T +423 239 78 78
office@bwb.li

Gable Insurance AG in fallimento

Rapporto intermedio della curatrice fallimentare al 31.12.2020

Indice

1	Introduzione	3
2	Massa attiva	5
2.1	Averi bancari e titoli	5
2.2	Crediti da recuperare dall'attività assicurativa	5
2.2.1	Crediti verso intermediari assicurativi.....	5
2.2.2	Crediti verso compagnie di riassicurazione.....	6
3	Massa passiva.....	7
3.1	Crediti assicurativi privilegiati	8
3.1.1	Insinuazioni di crediti derivanti da prestazioni assicurative.....	8
3.1.2	Insinuazioni di crediti da parte di fondi di garanzia nazionali.....	8
3.2	Crediti fallimentari.....	9
4	Stato della procedura concorsuale – gestione dell'attività assicurativa.....	10
4.1	Contraenti di assicurazione	10
4.2	Intermediari assicurativi e liquidatori di sinistri.....	10
4.3	Compagnie di riassicurazione.....	10
4.4	Fondi di garanzia	11
4.5	Autorità di vigilanza.....	11
4.6	Controversie legali pendenti	11
4.7	Difficoltà di carattere legale	11
4.7.1	Polizze fideiussorie	12
4.7.2	Secondo procedimento al cospetto della Corte EFTA.....	13

1 Introduzione

Questo rapporto intermedio della curatrice fallimentare riguarda l'anno civile 2020 (periodo di riferimento). L'anno 2020 è stato caratterizzato, da un lato, da due procedimenti svolti al cospetto della Corte di giustizia EFTA in Lussemburgo (numeri di protocollo E-3/19 e E-5/20), che sono stati condotti nel contesto del procedimento concorsuale in parola. La curatrice fallimentare ha già riferito nel dettaglio riguardo lo svolgimento e l'esito del primo procedimento nel suo ultimo rapporto intermedio. Alcuni mesi dopo la conclusione del primo procedimento, la Corte suprema del Principato del Liechtenstein (Oberster Fürstlicher Gerichtshof) ha avanzato richieste di pronuncia pregiudiziale alla Corte EFTA nel contesto di una procedura riguardante la responsabilità di enti pubblici nazionali. A tale riguardo, la Corte EFTA si è di recente pronunciata. I pareri emessi dalla Corte EFTA sono di grande importanza per la verifica dei crediti insinuati. In particolare, le relative pronunce hanno consentito un chiarimento dei requisiti riguardanti i crediti assicurativi privilegiati. Questa classificazione sarà probabilmente decisiva nello stabilire se i creditori otterranno soddisfazione parziale dei propri crediti o se usciranno a mani vuote dalla procedura concorsuale. Di conseguenza, le pronunce della Corte EFTA hanno gettato le basi affinché le richieste di rimborso dei premi e certe pretese di rivalsa debbano essere trattate come crediti fallimentari non privilegiati.

Dall'altro lato, attraverso la prosecuzione dell'udienza generale di verifica del 30.09.2020 è stato possibile raggiungere una tappa importante. In tale occasione, la curatrice fallimentare ha avuto modo di esprimersi in merito a 11.588 crediti insinuati. La conseguenza diretta della prosecuzione dell'udienza generale di verifica è stata l'invio di 1269 delibere a (presunti) creditori, i cui crediti erano stati parzialmente o integralmente contestati. La notifica di gran parte di tali delibere avverrà nel corso delle prossime settimane o dei prossimi mesi. Finora sono state avviate nel Liechtenstein due azioni giudiziali per crediti contestati.

Fino al 30.09.2020, la curatrice fallimentare ha verificato in modo definitivo crediti per un importo complessivo di 144.8 milioni di CHF, procedendo a riconoscerli o a contestarli. In totale, la curatrice fallimentare ha riconosciuto crediti per 64.8 milioni di CHF, di cui 24.5 milioni di CHF quali crediti assicurativi privilegiati. Sono stati insinuati finora ulteriori 1661 crediti, che non è stato ancora possibile verificare in modo definitivo o che non sono stati verificati affatto. Essi ammontano a un importo complessivo di 278.6 milioni di CHF. Nel complesso, sono stati finora insinuati 13.414 crediti per un totale di 423.4 milioni di CHF.

A questa massa passiva si contrappone attualmente una massa attiva che, in forma realizzata (liquidità e immobilizzazioni), ammonta a circa 90 milioni di CHF. Fortunatamente, gli averi bancari e i titoli

hanno registrato un andamento molto positivo anche a fronte di un clima generale difficile. Soddisfacente è anche il fatto che nel periodo di riferimento è stato possibile recuperare, in via aggiuntiva, circa 7.2 milioni di GBP riguardanti prestazioni di compagnie di riassicurazione. Questo importo è già incluso nella predetta somma di circa 90 milioni di CHF. Lo stato attuale delle liquidità e delle immobilizzazioni è il seguente (**stato: 31.12.2020**):

Classe di immobilizzazioni	31.12.2020	31.12.2019	Δ in valuta	Δ in %
Liquidità	CHF 8.505.933,84	CHF 6.745.659,10	CHF 1.760.274,74	26,1%
Immobilizzazioni	CHF 81.354.411,88	CHF 81.404.010,99	CHF -49.599,11	-0,1%
Totale	CHF 89.860.345,72	CHF 88.149.670,09	CHF 1.710.675,63	1,9%

2 Massa attiva

La massa attiva della fallita è costituita da averi bancari e titoli, da crediti da recuperare provenienti dall'attività assicurativa, in particolare da prestazioni di compagnie di riassicurazione, e da eventuali rivendicazioni di responsabilità. Le due prime poste sono descritte di seguito. Non è ancora stata ancora chiarita l'ulteriore procedura riguardo l'eventuale responsabilità degli ex consiglieri di amministrazione della fallita. Si è rinunciato a procedere contro l'ex ufficio di revisione.

2.1 Averì bancari e titoli

Nel periodo di riferimento nulla è cambiato rispetto al numero di conti e di depositi titoli esistenti.

Nel 1° trimestre del periodo di riferimento, la pandemia del coronavirus ha provocato grandi oscillazioni delle quotazioni riguardo gli investimenti in titoli. Tuttavia, la strategia di investimento rettificata nel 2017 si è dimostrata solida e conseguentemente non è stato necessario modificarla. In considerazione della forte ripresa dei mercati nel proseguo del 2020, nel periodo di riferimento si è registrato un avanzo netto di circa 4.7 milioni di CHF, che corrisponde a un rendimento del 5,9% circa, se si prende come base la sterlina britannica, che è la valuta di riferimento dei depositi titoli della fallita.

2.2 Crediti da recuperare dall'attività assicurativa

I crediti da recuperare dall'attività assicurativa sono costituiti, da un lato, dai premi assicurativi incassati dagli intermediari assicurativi, ma non ancora trasferiti alla fallita e, dall'altro, dai crediti verso compagnie di riassicurazione.

2.2.1 Crediti verso intermediari assicurativi

Nelle relazioni precedenti, la curatrice fallimentare ha descritto nel dettaglio la natura irrecuperabile di questa posta attiva (i cosiddetti "fondi intrappolati", cioè i premi assicurativi raccolti dagli intermediari assicurativi per conto della fallita, ma non trasferiti alla fallita). Questa condizione è rimasta sostanzialmente invariata. Nel periodo di riferimento è stato possibile incamerare soltanto due esigui pagamenti (5280 GBP).

Di conseguenza, è stato possibile incassare un totale di soli circa 5.0 milioni di CHF rispetto ai circa 85.0 milioni di CHF riportati nel bilancio intermedio al 30.06.2016 in base ai valori potenziali e di liquidazione. In particolare, la curatrice fallimentare si attende in futuro ancora il recupero di premi assicurativi norvegesi. Ulteriori recuperi di entità degna di nota sono presumibilmente realizzabili soltanto a seguito di un'azione giudiziale. È in corso di esame l'eventuale avvio di azioni legali in Francia e/o in Inghilterra.

2.2.2 Crediti verso compagnie di riassicurazione

Ad oggi (**stato: 31.12.2020**), la fallita ha ottenuto prestazioni di compagnie di riassicurazione per un totale di 18.922.563.03 GBP. Nel solo periodo di riferimento è stato possibile recuperare prestazioni di compagnie di riassicurazione per un totale di 7.242.814.34 GBP.

I crediti vantati dalla fallita verso i propri riassicuratori costituiscono, in termini di importo, la posta patrimoniale non ancora recuperata di gran lunga più elevato. Attualmente sono riservati crediti verso compagnie di riassicurazione per un totale di circa 50 milioni di GBP.

3 Massa passiva

In data 12.12.2018 si è svolta la prima udienza (udienza generale di verifica) al cospetto del giudice del fallimento. In tale occasione, la curatrice fallimentare si è espressa in merito alla correttezza e all'ordine di grado riguardo un totale di 165 crediti (fallimentari non privilegiati), per lo più rientranti nella quarta classe del fallimento. Essi ammontano a un importo di 24.2 milioni di CHF. Tra di essi i crediti riconosciuti raggiungono un totale di 13.3 milioni di CHF e i crediti contestati un totale di 10.9 milioni di CHF.

In data 30.09.2020 si è svolta la seconda udienza (prosecuzione dell'udienza generale di verifica del 12.12.2018) al cospetto del giudice del fallimento. La curatrice fallimentare ha potuto presentare al giudice una dichiarazione di correttezza e di ordine di grado relativa a un totale di 11.588 crediti insinuati (crediti relativi a sinistri e premi). Complessivamente, si raggiunge un importo totale di crediti insinuati di 120.6 milioni di CHF.

In data 30.09.2020 la curatrice fallimentare ha potuto riconoscere completamente un totale di 10.319 crediti, ma ha dovuto contestare parzialmente o totalmente 1269 crediti. La somma dei crediti riconosciuti ammonta a 51.5 milioni di CHF, la somma di crediti contestati a 69.1 milioni di CHF. Del totale di crediti riconosciuti, 24.5 milioni di CHF riguardano crediti assicurativi privilegiati e 27.0 milioni di CHF crediti fallimentari non privilegiati.

Al momento (**stato: 08.03.2021**), presso la curatrice fallimentare sono stati insinuati ulteriori 1661 crediti, che finora non sono stati verificati in modo definitivo o di cui manca ancora la verifica. I relativi creditori rivendicano complessivamente 278.6 milioni di CHF.

L'udienza generale di verifica del 30.09.2020 è stata rimandata per ora a tempo indeterminato. Non è stato ancora deciso quando si svolgerà la prossima sessione e pertanto quando si concluderà l'udienza generale di verifica.

La curatrice fallimentare sta proseguendo con la verifica dei 1661 crediti insinuati, ma non ancora verificati in modo definitivo o di cui manca ancora la verifica. Inoltre, sono ancora in fase di elaborazione alcune migliaia di sinistri denunciati. È da attendersi pertanto l'insinuazione di un numero cospicuo di crediti aggiuntivi.

In data 30.09.2020, il Tribunale del Liechtenstein (Landgericht) ha informato per iscritto i creditori aventi crediti contestati parzialmente o completamente (in totale: 1269 crediti). Le notifiche all'estero avvengono tramite rogatoria internazionale.

Complessivamente, sono stati finora insinuati nel procedimento concorsuale 13.414 crediti per un totale di 423.4 milioni di CHF, laddove tra di essi sono inclusi anche crediti singoli dei fondi di garanzia, che comprendono a loro volta centinaia o (decine di) migliaia di crediti singoli. Riguardo a 11.753 crediti per un importo totale di 144.8 milioni di CHF, la curatrice fallimentare si è già espressa (riconoscendoli o contestandoli (parzialmente)), mentre è ancora aperta la valutazione definitiva di 1661 crediti per un importo totale di circa 278.6 milioni di CHF.

3.1 Crediti assicurativi privilegiati

3.1.1 Insinuazioni di crediti derivanti da prestazioni assicurative

Dei 144.8 milioni di CHF di crediti che sono stati verificati in modo definitivo, circa 86.2 milioni di CHF riguardano crediti fallimentari privilegiati. La curatrice fallimentare ha finora riconosciuto 24.5 milioni di CHF quali crediti fallimentari privilegiati.

Inoltre, sono in corso di elaborazione molte pratiche di sinistro ancora aperte, soprattutto in Francia, Inghilterra e Italia.

3.1.2 Insinuazioni di crediti da parte di fondi di garanzia nazionali

I fondi di garanzia nazionali in Inghilterra (FSCS), Danimarca (DGF), Italia (CONSAP) e Irlanda (ICF) hanno già effettuato molti pagamenti. Si fanno cedere i crediti dai contraenti di assicurazione o dai gruppi di interesse coinvolti come contropartita per la loro prestazione. Di conseguenza, soprattutto il FSCS e il DGF diventano i principali creditori.

Ad oggi (**stato: 31.12.2020**), il FSCS ha sborsato circa 60.2 milioni di GBP per la liquidazione di sinistri e ha rimborsato premi per totale di circa 12.6 milioni di GBP. Un importo milionario a doppia cifra di GBP continua a essere riservato per i sinistri pendenti. La curatrice fallimentare ha finora riconosciuto rimborsi di premi per circa 9.1 milioni di GBP quali crediti fallimentari non privilegiati, ma non si è ancora espressa (cioè non ha riconosciuto o contestato) gli altri crediti.

All'udienza generale di verifica del 30 settembre 2020, la curatrice fallimentare ha potuto riconoscere un credito di circa 20.3 milioni di CHF insinuato dal DGF. Esso riguarda sinistri di contraenti di assicurazione danesi già liquidati (mentre la DGF non effettua il rimborso di premi); di conseguenza è avvenuto il riconoscimento quale credito assicurativo privilegiato. La riserva per i sinistri ancora pendenti ammonta a circa 4.8 milioni di CHF.

La CONSAP italiana copre sinistri nella sfera dell'assicurazione di responsabilità civile veicoli a motore. Il Fondo nazionale di garanzia svizzero (FNG), che si prende carico degli indennizzi liquidati, ha insinuato un primo credito nella procedura concorsuale in parola. La curatrice fallimentare ha potuto riconoscere un credito di CHF 864.281.00 quale credito assicurativo privilegiato in occasione dell'udienza generale di verifica del 30.09.2020. Esso comprende il totale dei 232 sinistri conteggiati con la CONSAP al 31 dicembre 2019. La CONSAP continua a trattare le pratiche di sinistro in sospeso riguardanti la RC veicoli a motore; di conseguenza il FNG insinuerà ulteriori crediti.

L'ICF irlandese ha recentemente effettuato i primi pagamenti per sinistri RC irlandesi. Non ha ancora avuto luogo l'insinuazione del relativo credito.

3.2 Crediti fallimentari

Dei 144.8 milioni di CHF di crediti verificati in forma definitiva, circa 58.6 milioni di CHF sono crediti fallimentari i non privilegiati. La curatrice fallimentare ha finora riconosciuto 40.3 milioni di CHF di crediti fallimentari non privilegiati.

A questo punto va ricordato, con riferimento alle affermazioni contenute nell'ultimo rapporto intermedio, che a seguito della pronuncia della Corte EFTA del 10.03.2020 relativa al primo procedimento della Corte EFTA (E-3/19), i crediti relativi al rimborso di premi dovranno essere classificati quasi esclusivamente quali crediti fallimentari non privilegiati. Inoltre, la recente pronuncia della Corte EFTA relativa al secondo procedimento svolto al cospetto della medesima (E-5/20) comporta che le pretese di rivalsa accampate dalle compagnie di assicurazione dovranno essere trattate quali crediti fallimentari di quarta classe.

4 Stato della procedura concorsuale – gestione dell'attività assicurativa

La tendenza descritta nell'ultimo rapporto intermedio è proseguita nel 2020: sebbene molti sinistri in sospeso debbano essere ancora liquidati, l'attività si concentra sul trattamento dei casi più grossi, che impegnano molto tempo. Di norma, è coinvolta una molteplicità di parti (liquidatori di sinistri, esperti settoriali, riassicuratori, fondi di garanzia), il che comporta un grande sforzo di coordinamento e di comunicazione.

Le attività della curatrice fallimentare nel periodo di riferimento sono state caratterizzate dalle conseguenze della pronuncia della Corte EFTA del 10.03.2020, dalla preparazione dell'udienza generale di verifica del 30.09.2020 e dall'aumento delle domande dei creditori, i cui crediti sono stati (parzialmente) contestati. Inoltre, sono state avviate le prime azioni giudiziali per crediti contestati.

La curatrice fallimentare si attende nel corso del 2021 ulteriori azioni giudiziali per crediti contestati.

4.1 Contraenti di assicurazione

Continuano a pervenire ulteriori denunce di sinistri alla curatrice fallimentare e rispettivamente agli intermediari assicurativi e ai liquidatori di sinistri competenti. Tuttavia, il numero è in costante diminuzione. I nuovi sinistri riguardano principalmente polizze di garanzia a lungo termine della Francia.

4.2 Intermediari assicurativi e liquidatori di sinistri

Non si sono verificate variazioni significative riguardo gli intermediari assicurativi e i liquidatori di sinistri. Come in passato, la situazione rimane disparata: in ogni paese in cui la fallita vendeva prodotti assicurativi, la situazione di partenza e gli sviluppi sono diversi.

In alcuni paesi (Inghilterra, Francia, Danimarca, Italia, Spagna), gli intermediari assicurativi hanno dal canto loro incontrato difficoltà finanziarie dovute alla procedura concorsuale e sono stati messi in liquidazione (e in alcuni casi la loro impresa è stata sciolta). Si è dovuto comunque trovare una soluzione per sostituirli.

4.3 Compagnie di riassicurazione

Nell'ultimo rapporto intermedio, la curatrice fallimentare ha delineato la propria strategia relativa alle prestazioni delle compagnie di riassicurazione. Questa strategia è stata perseguita anche nel periodo di riferimento.

L'importanza delle prestazioni delle compagnie di riassicurazione quali poste attive della massa fallimentare è illustrata dalle cifre menzionate. Ad oggi, sono stati recuperati 18.9 milioni di GBP. Solo nel 2020, le compagnie di riassicurazione hanno sborsato 7.2 milioni di GBP per sinistri riassicurati.

4.4 Fondi di garanzia

L'argomento dei fondi di garanzia è stato già trattato in un altro punto (vedi punto 3.1.2).

4.5 Autorità di vigilanza

Anche nell'anno di riferimento, la curatrice fallimentare ha scambiato regolarmente informazioni con l'autorità di vigilanza del Liechtenstein (FMA) in merito agli sviluppi della procedura concorsuale. Come nell'anno precedente, anche nel 2020 non vi sono stati contatti diretti con le autorità di vigilanza estere.

4.6 Controversie legali pendenti

Dopo l'udienza generale di verifica del 30.09.2020, sono stati avviati nel Liechtenstein i primi due procedimenti giudiziari riguardanti azioni per crediti contestati. Uno dei procedimenti si è concluso nel frattempo, mentre l'altro è pendente.

All'estero, la fallita è ancora coinvolta in circa 240 controversie legali pendenti. Questi procedimenti giudiziari si riferiscono a sinistri assicurati e quindi alla regolare liquidazione delle pratiche assicurative della fallita.

L'azione avviata dal fondo di garanzia danese (DGF) contro la fallita in Danimarca nel dicembre 2017 è stata recentemente respinta. In questo caso, la DGF chiedeva al riassicuratore il diritto di avvalersi delle prestazioni di riassicurazione spettanti alla fallita. Nel gennaio 2021, il giudice danese ha negato la propria competenza nei confronti della fallita e del riassicuratore. La DGF non ha impugnato la decisione di respingere l'azione.

4.7 Difficoltà di carattere legale

La curatrice fallimentare ha fornito informazioni nei rapporti precedenti in merito a come vengono affrontate le varie difficoltà di carattere legale. La maggior parte di esse sono ancora rilevanti per la gestione del fallimento. Continuano a sorgere nuove questioni per cui è necessario trovare risposta adeguata. Inoltre, gli aspetti legali hanno un impatto sulla gestione delle attività di accertamento della massa passiva. In questa sede, possiamo riferire in merito ai seguenti aspetti:

4.7.1 Polizze fideiussorie

La fallita vendeva, tra l'altro in Italia e in Norvegia, anche prodotti assicurativi del ramo "polizze cauzionali" (allegato 1, punto 15 della Legge sulla vigilanza assicurativa del Liechtenstein (VersAG); Allegato I, punto 15 della Direttiva Solvency II 2009/138/CE). Si può ricorrere all'esempio delle polizze cauzionali italiane per illustrare il funzionamento di simili prodotti: con le polizze cauzionali o fideiussorie vendute in Italia, la fallita garantiva nei confronti di un beneficiario (il settore pubblico, ad esempio comuni, autorità fiscali o altro) che il contraente di assicurazione della fallita avrebbe eseguito le prestazioni contrattualmente concordate con il beneficiario (ad esempio la costruzione di un'opera (edilizia), l'esecuzione di lavori, il pagamento di tasse/tributi/imposte). In questo modo, la polizza garantiva le prestazioni dovute dal contraente di assicurazione della fallita a un terzo (beneficiario).

Le caratteristiche di simili prodotti sono venute alla luce nel corso dell'elaborazione e della verifica dei crediti. Secondo l'opinione prevalente e la giurisprudenza, le polizze cauzionali vendute in Italia non dovrebbero rappresentare contratti assicurativi in conformità con la legge italiana, ma piuttosto contratti fideiussori. Dall'altro lato, in conformità con le disposizioni legali norvegesi applicabili non sarebbe possibile annullare le polizze fideiussorie vendute in Norvegia.

In questo contesto, la curatrice fallimentare ha dovuto confrontarsi con le seguenti questioni: qual è l'effetto della procedura concorsuale aperta nel Liechtenstein rispetto a tali polizze cauzionali/fideiussorie stipulate in conformità con il diritto estero? In altri termini, l'apertura della procedura concorsuale non ha intaccato i contratti stipulati e quindi essi continuano ad avere validità oppure l'avvio della procedura concorsuale ha comportato un annullamento dei contratti?

La questione delle conseguenze dell'apertura della procedura concorsuale sui contratti in corso di validità della fallita è regolata dal diritto del Liechtenstein. Questo si evince dall'art. 274 par. 2 lett. d) della Direttiva 2009/138/CE e dall'art. 168, cpv. 2 lett. d) della VersAG, secondo cui tale questione deve essere valutata in conformità con il diritto dello Stato in cui è stata aperta la procedura concorsuale (Stato membro di origine).

Il diritto del Liechtenstein opera una distinzione riguardo l'impatto della procedura concorsuale sui contratti: l'art. 31 della Legge sul contratto di assicurazione del Liechtenstein (VersVG) prevede che i contratti assicurativi in corso di validità si estinguano per legge quattro settimane dopo l'annuncio dell'apertura della procedura concorsuale. Per gli altri contratti, il Codice fallimentare del Liechtenstein (art. 34 sgg.) determina cosa deve avvenire in caso di fallimento. È quindi di importanza fondamentale se le polizze cauzionali/fideiussorie (qui: italiane e norvegesi) fossero contratti assicurativi o di altro tipo.

La curatrice fallimentare è del parere che vada applicato il diritto del Liechtenstein anche alla qualificazione di polizze cauzionali/fideiussorie (contratti assicurativi sì o no), indipendentemente dal fatto che le polizze cauzionali/ fideiussorie siano state stipulate in conformità con il diritto estero. Certo, né la VersVG né la Direttiva 2009/138/CE forniscono una risposta concreta. Tuttavia, la curatrice fallimentare evince il suo parere dallo scopo della direttiva, attraverso cui il legislatore europeo ha inteso garantire conseguenze giuridiche uniformi in caso di fallimento di una compagnia di assicurazione operante a livello transfrontaliero. La legge dello Stato membro di origine dovrebbe quindi sancire non solo quale sia la conseguenza dell'apertura della procedura concorsuale sui contratti della fallita, che sono in corso di validità, ma anche stabilire se i contratti in corso di validità siano contratti di assicurazione (o di altro genere).

Dal punto di vista giuridico del Liechtenstein, le polizze cauzionali/fideiussorie italiane e norvegesi sono contratti assicurativi ai sensi della VersVG, poiché sono soddisfatte le caratteristiche tipiche di un'assicurazione (rischio/pericolo, prestazione del contraente di assicurazione (corrispettivo/premio), prestazione dell'assicurazione, autonomia dell'operazione, operazione commerciale programmata e standardizzata). Ne consegue che i relativi contratti sono stati annullati ex lege a partire dal 16.12.2016 (art. 31 VersVG).

Concretamente, ai fini della verifica dei crediti tale esito comporta che, in caso di sinistri, l'evento assicurato deve essersi verificato prima dell'annullamento del contratto assicurativo (cioè prima del 16.12.2016) affinché si possa asserire una copertura assicurativa. In questo caso, i crediti legittimi costituiscono crediti assicurativi privilegiati. Se l'evento assicurato si è verificato dopo il 16.12.2016, non sussiste una copertura a causa della mancanza di un contratto assicurativo valido. Tuttavia, in una simile evenienza, il contraente di assicurazione ha diritto al rimborso del premio (rimborso della parte non utilizzata del premio, cioè la parte relativa al periodo successivo al 16.12.2016). In ogni caso, le richieste di rimborso dei premi costituiscono (salvo poche eccezioni) dei meri crediti fallimentari non privilegiati (classe 4 del fallimento).

4.7.2 Secondo procedimento al cospetto della Corte EFTA

Il 20.05.2020, una seconda istanza di pronuncia pregiudiziale è stata presentata dal Liechtenstein alla Corte EFTA di Lussemburgo in relazione alla procedura concorsuale in parola. L'istante era la Corte suprema del Principato ((Oberster Fürstlicher Gerichtshof)), che, come autorità d'appello nel procedimento principale nazionale, è tenuta a valutare le rivendicazioni di responsabilità verso enti pubblici sollevate da due compagnie di assicurazione francesi. La Corte suprema del Liechtenstein ha ritenuto necessario interrompere il procedimento nazionale e chiedere alla Corte EFTA l'emanazione di un parere. In sostanza, la Corte suprema ha cercato di chiarire la questione se la Direttiva Solvency II e le

direttive che l'hanno preceduta conferiscano ad operatori quali le parti attrici, che non sono né contraenti né beneficiarie di un contratto assicurativo stipulato con la fallita, dei diritti che possano costituire la base per rivendicazioni di responsabilità statale nei confronti di un'autorità di vigilanza.

In questa procedura di pronuncia pregiudiziale, che ha il numero di protocollo E-5/20, la Corte EFTA, con sentenza del 25.02.2021, ha risposto dichiarando che né la Direttiva Solvency II né le direttive che l'hanno preceduta conferiscono alle parti attrici, nelle circostanze della causa principale, diritti espliciti che possano costituire il fondamento di eventuali richieste di responsabilità statale nei confronti di un'autorità di vigilanza. Secondo la pronuncia, tali operatori non godrebbero di alcuna protezione in conformità con le citate norme contro i danni derivanti dall'insolvenza di imprese di assicurazione.

L'esito della procedura al cospetto della Corte EFTA ha conseguenze per l'ulteriore svolgimento del procedimento concorsuale, in particolare per la verifica dei crediti. La Corte EFTA ha ritenuto che le richieste (di risarcimento) delle imprese di assicurazione nel contesto del procedimento non costituiscono crediti assicurativi poiché non sono basate su un contratto assicurativo. Tali crediti non sono quindi privilegiati e non possono beneficiare di una soddisfazione in forma di crediti assicurativi privilegiati, ammesso che vengano riconosciuti. Per contro, devono essere classificati come crediti fallimentari di quarta classe.

Le conseguenze della pronuncia della Corte EFTA hanno una portata più vasta rispetto alla questione di cui si sta qui parlando. Nella procedura concorsuale in parola devono essere esaminate ulteriori richieste (di risarcimento) di imprese di assicurazione, avanzate sulla stessa base (sistema assicurativo francese Décennale). Anche in questi casi, la curatrice fallimentare tratterà i crediti quali crediti fallimentari di quarta classe.

Resta da vedere se la pronuncia della Corte EFTA avrà impatto su altri prodotti assicurativi. La fallita ha venduto anche varie polizze di assicurazione RC (RC motoveicoli, RC imprese, ecc.), che in ultima analisi coprono i danni di un terzo che non è parte del contratto assicurativo. Le parti danneggiate in simili costellazioni sono quindi tipicamente terzi, che non sono né contraenti di assicurazione né assicurati. In questo contesto, emerge la questione se le richieste dei terzi danneggiati soddisfino le quattro condizioni di un credito assicurativo privilegiato descritte dalla Corte EFTA nel primo procedimento (E-3/19). La curatrice fallimentare dovrà valutare le possibili implicazioni in relazione a ogni prodotto assicurativo con rapporto triangolari.

Vaduz, 31 marzo 2021

BATLINER WANGER BATLINER Rechtsanwälte AG